

ASSICURAZIONI
CONTROLLATE
SE AVETE
UNA POLIZZA
DORMIENTE

ASSICURAZIONI 1 CONSUMATORI ALL'ATTACCO DI TREMONTI

Polizze dormienti Controllate subito

Rischio prescrizione per i contratti vita non riscattati

Il fondo dei rapporti dormienti nel mirino dell'Aduc. L'associazione dei consumatori presieduta da Alessandro Pedone scende in campo a fianco di migliaia di beneficiari di polizze vita prescritte e confluite nel fondo istituito dal ministero dell'Economia e contro le compagnie di assicurazione e il dicastero guidato da Giulio Tremonti accusati, rispettivamente, di carenze informative e di disparità di trattamento rispetto ai titolari di altre tipologie di rapporti destinati al fondo, conti correnti in primis.

Le polizze vita insieme a conti correnti, libretti di risparmio, assegni circolari, dossier titoli, fondi comuni e buoni postali, dimenticati dai titolari, vanno a costituire il tesoretto (dai 10 miliardi previsti è affluito finora meno di un miliardo di euro) per finanziare una serie di finalità diverse: dalla social card, ai rimborsi per i risparmiatori coinvolti nei crack finanziari, fino alla ricerca scientifica. Ma a quanto ammontano le polizze vita dormienti? Per ora a 8 milioni di euro, ma è chiaro che il controvalore è destinato a crescere.

I problemi per gli aventi diritto delle polizze vita non riscattate (da quelle miste alle caso morte) nascono con le modifiche di legge (la n. 166 del 2008) sul fondo dei rapporti dormienti che ha stabilito sì il raddoppio del tempo, da uno a due anni, entro il quale esercitare il riscatto delle somme detenute presso la propria compagnia, ma ha previsto anche che, a prescrizione avvenuta, gli indennizzi passino al fondo dei rapporti dormienti e non siano più nella disponibilità delle compagnie come accadeva in precedenza. Con una conseguenza importante: le somme delle polizze vita trasferite al fondo dei rapporti dormienti non possono essere più recuperate, a differenza di quan-

to previsto per i titolari di conti correnti e libretti di deposito dormienti per i quali, invece, persiste il diritto di rivendica. «In passato», spiegano dall'Aduc, «le compagnie si sono quasi sempre rese disponibili nei pagamenti, anche quando le richieste di riscatto pervenivano dopo la prescrizione di legge. E poi c'è una



ulteriore questione: quando avveniva il decesso del contraente, il suggerimento era di non riscattare la polizza ma di tenerla fino a scadenza», affermano dall'associazione. «Ora, i clienti che hanno seguito quel

suggerimento si accorgono di aver perso il diritto a incassare le somme e ovviamente si lamentano con la propria compagnia per non essere stati avvertiti per tempo del rischio a cui andavano incontro». Un'ira che potrebbe concretizzarsi presto in richieste di risarcimento.

Le compagnie, però, non temono questa eventualità. Secondo l'Ania, presieduta da Fabio Cerchiai, infatti, «le imprese di assicurazione sono ovviamente obbligate a indicare nelle informative precontrattuali (nota e prospetto informativo, ndr) qual è il termine di prescrizione vigente ai fini dell'esercizio dei propri diritti, dopodiché sta al beneficiario stesso attivarsi per evitare la

maturazione della prescrizione biennale. A carico delle imprese assicuratrici non sono posti ulteriori obblighi informativi preventivi, visto che possono venire a conoscenza del verificarsi dell'evento coperto dal contratto solo nel momento in cui il beneficiario ha effettuato la denuncia di sinistro».

L'altro elemento di contestazione riguarda la disparità di trattamento, tra chi può effettuare il diritto di rivendica del rapporto dormiente (nel caso del conto corrente e del libretto di deposito) e chi no (per le polizze vita, ma anche per i buoni postali). Il ministero dell'Economia, interpellato da *Il Mondo*, si limita ad affermare che «il fenomeno della dormienza è diverso dalla prescrizione e questo spiega l'impossibilità per i titolari di polizze prescritte di rivolgersi al fondo per la restituzione». Il ministero, comunque, conferma la disponibilità a rispondere per iscritto agli interessati contraenti e beneficiari delle polizze vita dormienti. Per l'Ania non c'è disparità di trattamento. «Sussiste una oggettiva differenza tra la situazione presente nel settore assicurativo e quella presente nel settore bancario. Nel caso dei contratti di assicurazione, decorsi due anni dall'evento coperto e quindi maturata la prescrizione, il beneficiario non ha più alcun diritto di ottenere la prestazione, mentre nel caso dei conti correnti e dei libretti di deposito il titolare non è assoggettato ad alcun termine di prescrizione». Una tesi contestata dall'Aduc. «No, la disparità c'è. Nel caso dei conti correnti e dei libretti, i tempi di prescrizione e di dormienza coincidono: dieci anni dall'ultimo movimento. Se le cose stanno così bisogna concedere il diritto di rivendica anche alle polizze vita dormienti». Riuscirà il ministero a dipanare l'intricata matassa? **Marco Muffato**

Il ministro Giulio Tremonti. Sotto, il presidente Ania Fabio Cerchiai

